

I chiarimenti delle Entrate. Le indicazioni sulla gestione contabile delle attività

Fair value condizionato

Per l'amministrazione i crediti non sono immobilizzazioni

Renzo Parisotto

L'applicazione della cosiddetta Fair value option (Fvo) ai crediti iscritti nel bilancio di una società di intermediazione finanziaria che utilizza i principi Ias/Ifrs ricade, in ogni caso, nel disposto dell'articolo 106, comma 3 del Tuir e non nell'articolo 110, comma 1, lettera c) del Tuir così come poteva apparire dalla circolare 12/E del 19 febbraio 2008 (punto 7.2).

È questo il concetto espresso dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 189/E del 20 luglio 2009 in risposta all'interpello di una società di intermediazione finanziaria avente ad oggetto l'acquisto pro-soluto di crediti di difficile esigibilità e di crediti fiscali, e tenuta ad applicare i principi Ias/Ifrs nel proprio bilancio individuale - o bilancio separato - in base al decreto legislativo 38/2005. Per effetto di tali nuovi

principi la società, dall'esercizio 2007, ha dovuto, da un lato, evidenziare maggiori valori rispetto ai prevalenti costi di acquisto dei crediti (vedi Fta) accreditando una apposita riserva, dall'altro rilevare una componente positiva di conto economico e di reddito

L'INTERPRETAZIONE

Secondo l'Agenzia il maggior valore che deriva da una valutazione al «Fvo» trova pieno riconoscimento fiscale

per quanto concerne i maggiori valori che si sono manifestati successivamente.

La società ritiene che entrambe tali componenti siano irrilevanti fiscalmente (si veda, per le motivazioni, la scheda accanto).

Secondo la tesi dell'interpellante, ai crediti designati secondo la Fvo dovrebbe applicarsi la neutralità fiscale tipica delle immobilizzazioni finanziarie.

In aggiunta, la società ritiene estensibile tale concetto anche ai periodi pregressi giusto il disposto dell'articolo 1, comma 61, legge 244/2007, Finanziaria 2008.

L'agenzia delle Entrate, da un lato, ricorda che per effetto della Finanziaria 2008 si è accentuata la dipendenza dell'imponibile dei soggetti Ias dalle risultanze di bilancio - peraltro considerando anche le disposizioni contenute nel decreto 48 del 1° aprile 2009 e nell'articolo 15, comma 1 del decreto legge 185/2008 - e, dall'altro, segnala come per i crediti debba prevalere il disposto dell'articolo 106, comma 3 del Tuir in quanto norma speciale rispetto all'articolo 110 invocato dalla società. Ne deriva che i maggiori valo-

La tesi

La posizione della società

■ La legge 244/07 fa prevalere ai fini fiscali i criteri previsti dai principi contabili internazionali

■ L'articolo 110 del Tuir prevede l'irrilevanza fiscale della rivalutazione di beni merce e immobilizzazioni finanziarie

■ I crediti sono contabilizzati come strumenti finanziari in conformità allo Ias 39

■ L'articolo 85 del Tuir prevede che per i soggetti Ias sono immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione

■ Per la circolare 12/E/08 «non sono strumenti finanziari detenuti per la negoziazione le attività finanziarie per le quali è stata esercitata la Fvo»

ri scaturenti dalla valutazione dei crediti al fair value, al pari di quanto avviene laddove, come usuale, si applichi il cosiddetto costo ammortizzato, trovano pieno riconoscimento fiscale.

Pur non essendo richiamato dall'Agenzia vale il caso ricordato come l'articolo 2, comma 3 del decreto 48/2009 consenta di applicare facoltativamente l'articolo 106, comma 3 del Tuir in fase di prima iscrizione dei crediti.

Da ultimo, le Entrate non dividono la richiesta di applicare la cosiddetta clausola di salvaguardia per i comportamenti pregressi, in quanto per le norme attinenti la valutazione dei crediti vi è una coincidenza tra la rappresentazione in bilancio e la rilevanza fiscale dei crediti (circolare 33/E del 10 luglio 2009) ed anche nella previgente disciplina vi era una piena derivazione dal bilancio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la gru carrozzata prelievo Iva in Italia

Renato Portale

Le piattaforme o gru carrozzate ad auto, usate per sollevare e movimentare merci, sono considerate mezzi di trasporto ai fini della tassazione Iva. Le locazioni delle stesse, quindi, se effettuate da una società italiana a favore di un operatore comunitario, che le utilizza sul territorio Ue, vanno assoggettate ad imposta in Italia ai sensi dei principi sulla territorialità Iva.

Secondo l'Agenzia delle entrate (risoluzione 187/E del 20 luglio) non si tratta di locazione di bene mobile materiale diverso da "mezzo di trasporto", imponible nel Paese del committente, ma di un bene che a tutti gli effetti è definito un mezzo di trasporto. Come tale, esso è tassabile nel Paese ove è stabilito il prestatore (in Italia) a meno che non sia utilizzato fuori del territorio comunitario.

Il caso esaminato riguarda una società italiana che aveva concesso in locazione a operatori comunitari una piattaforma aerea montata su un autocarro con cilindrata superiore ai 48 cc, e chiesto quale fosse l'esatta tassazione della prestazione di noleggio di tali beni, utilizzati sul territorio Ue. Secondo la società i canoni relativi al noleggio dei tali macchinari non sono soggetti a Iva nel territorio italiano, ex articolo 7, comma IV, lettera d) ed e), Dpr 633/72 in quanto oggetto principale del contratto è la piattaforma e non l'autocarro sul quale la stessa è posta.

L'Agenzia richiamando la sentenza della Corte di Giustizia 15 marzo 1989 relativa alla causa C-51/88, ha affermato che mezzo di trasporto è qualsiasi strumento che possa essere usato per spostarsi da un luogo all'altro, anche se utilizzato per finalità diverse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambio d'immagine

Monaco cerca uno spot per uscire dal «paradiso»

Attilio Geroni

PARIGI. Dal nostro corrispondente

È uno dei tanti effetti collaterali del G20 di Londra, il vertice che a poco a poco sta ridisegnando la mappa internazionale dei paradisi fiscali e che nel migliore dei modi possibili vorrebbe alzare una volta per tutte il velo del segreto bancario.

La pressione è forte e la fine dei privilegi e dell'opacità sono stati accelerati dalla crisi economico-finanziaria. Sempre lungimirante, il principato di Monaco pensa a come adattarsi al futuro. Anche in termini d'immagine. Per questo le autorità hanno conferito un incarico a tre specialisti francesi. Gli spin doctor dovranno elaborare una serie di studi che saranno utilizzati come base di lavoro per contribuire a cambiare la percezione dell'opinione pubblica nei confronti di Monaco. L'associazione d'idee con l'immagine (e la sostanza) del paradiso fiscale è un riflesso pavloviano. Toccherà a questi specialisti della comunicazione fornire le pezze d'appoggio "scientifiche" di una campagna d'immagine che dovrà essere lanciata in grande stile nel 2010. All'inizio dell'anno prossimo il principato spera di essere cancellato dalla lista grigia dell'Ocse, quella in cui figurano i paesi cooperativi in materia di scambio di informazioni ma che finora hanno siglato accordi bilaterali con meno di 12 paesi e in occasione vuole rilanciare la sua reputazione internazionale.

Tra gli esperti figura Stéphane Roze, per anni direttore generale dell'Istituto demoscopico CSA, uno dei più importanti auscultatori dell'opinione pubblica francese

e mago dei sondaggi. Da qualche mese si è messo in proprio e farà parte del terzetto che avrà il non facile compito di vendere al mondo una nuova immagine di Monaco. Gli altri sono Jean-Luc Mano, ex giornalista convertitosi come tanti suoi colleghi francesi alle attività di conseil, consulenza in comunicazione, che ha avuto tra i suoi clienti l'attuale segretario dell'UMP, Xavier Bertrand, e il pubblicitario di Young & Rubicam, Régis Lefebvre.

Con un primo budget di 500mila euro le autorità

TEMPI E COSTI

La campagna di comunicazione dovrà partire nel 2010. Per lo studio preparatorio stanziati 500 milioni

monegasche manderanno i consulenti in giro per l'Europa e gli Stati Uniti per raccogliere i pareri di opinion leader nel mondo dei media, della politica e dell'economia sull'immagine attuale di Monaco. Il passo successivo è chiedere, allora, come dovrebbe reinventarsi il principato, valutando esperienze simili di riconversione avviate da altri paesi oppure da multinazionali. Alla fase operativa della campagna d'immagine saranno invece dedicati milioni e milioni di euro, e su un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Un lavoro di lunga lena e il cui esito, nonostante le risorse finanziarie e intellettuali a disposizione, non è scontato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immobilii. La cessione dopo l'acquisto separato di nuda proprietà e usufrutto

Plusvalenza a verifica divisa

Angelo Busani

Se viene ceduta la piena proprietà dell'edificio, conseguita dapprima mediante acquisto della nuda proprietà e poi dell'usufrutto, per verificare se si genera plusvalenza imponibile ai fini Irpef, come reddito "diverso" (articolo 67, comma 1, lettera b, Tuir), occorre "spacchettare" la cessione e considerarla non come un'unitaria vendita della piena proprietà ma come se fosse una contemporanea cessione del diritto di nuda proprietà, da un lato, e del diritto di usufrutto, dall'altro lato. Così operando, si posso-

no confrontare in modo omogeneo sia i valori di acquisto e quello di vendita sia le date di acquisto dei diritti poi ceduti, e così verificare se ricorrono i presupposti di imponibilità della plusvalenza. È questa la posizione dell'agenzia delle Entrate nella risoluzione 188 del 20 luglio 2009.

Il caso preso in esame dall'Agenzia è quello di una persona fisica che nel 2009 cede un edificio acquistato, come nuda proprietà, nel 2007 e, come usufrutto, nel 2008, in entrambi i casi mediante contratto di compravendita, e quindi a titolo oneroso.

Secondo il fisco occorre ricavare - mediante i coefficienti di calcolo del valore dell'usufrutto contenuti nel Dpr 131/86, Tuir - dal complessivo prezzo di vendita, la parte da riferire alla cessione della nuda proprietà acquistata nel 2007 e la parte da riferire alla cessione dell'usufrutto acquistato nel 2008.

Eseguita questa "spalmatura" del prezzo di cessione sui diritti acquistati in modo ripartito e verificato se esista plusvalore, occorre poi accertare se, a far tempo da ciascun acquisto di diritto parziario, siano decorsi o meno cinque

anni, in quanto il decorso del quinquennio impedisce infatti l'emersione di materia imponibile.

In ultimo bisogna stabilire se il venditore o un suo familiare (si tratta dei parenti entro il III° grado e degli affini entro il II°) abbiano stabilito la propria residenza nell'unità immobiliare ceduta per un periodo superiore alla metà del tempo intercorso tra la data di acquisto del diritto parziario e quella di vendita: pure questo requisito di "residenza qualificata" impedisce la tassazione della plusvalenza.

Va notato che la risoluzione 188/2009 riguarda un caso di acquisto a titolo oneroso dei diritti parziari; e che, invece, nel più frequente caso di acquisto a titolo oneroso della nuda proprietà e

di successiva riunione dell'usufrutto con la nuda proprietà per estinzione dell'usufrutto, il calcolo dei cinque anni decorre dall'acquisto della nuda proprietà, senza che abbia alcun rilievo la data di cessazione dell'usufrutto (si veda la risoluzione delle Entrate 218 del 30 maggio 2008). In questa occasione (si veda Il Sole 24 Ore del 31 maggio 2008) il fisco affermò pure che l'imponibilità della plusvalenza viene disattivata se, nella maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto della nuda proprietà e la cessione della piena proprietà, l'usufruttuario (familiare del nudo proprietario), poi deceduto, abbia posto la sua residenza nell'immobile in questione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Funzione pubblica. Monitoraggio sugli incarichi 2008

Nella Pa un consulente ogni sette dipendenti

Nel 2008 le pubbliche amministrazioni centrali e locali hanno pagato consulenze per quasi 1,5 miliardi di euro, serviti per staccare gli assegni relativi a 285.466 incarichi in 11.608 enti.

I risultati arrivano dalla nuova puntata del monitoraggio sugli incarichi portato avanti dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. L'insistenza di Palazzo Vidoni sulla trasmissione dei dati comincia a dare i primi frutti, aumentando di quasi il 18% il tasso di risposta degli uffici pubblici alle richieste centrali. Rimane, però, quasi il 50% di enti che non hanno fatto arrivare alcuna informazione (in molti casi anche perché non hanno affidato consulenze): su questa base il ministro Brunetta conferma anche per il 2008 la stima di 2,5 miliardi di euro come costo totale dei lavori affidati all'esterno, in un vortice di 500mila incarichi; si tratterebbe di un consulente ogni 7 dipendenti.

Il filone più promettente per i consulenti degli uffici pubblici continua a essere quello degli enti locali. A guidare la classifica sono i comuni, che hanno comunicato alla Funzione pubblica compensi per oltre 450 milioni; il dato si riferisce ai soldi effettivamente spesi, ma i programmi iniziali erano assai più generosi e prevedevano assegni per quasi 1,2 miliardi. Le amministrazioni territoriali occupano anche gli altri due gradini del podio, con le province (304 milioni in programma e 132 erogati) e le Regioni (che hanno pagato 40,5 dei 114,5 milioni messi in preventivo). Solo quarti i ministeri (37 milioni), seguiti dagli enti pubblici non economici (32,4). Nell'elenco degli incarichi trovano spazio anche i 10,5 milioni pagati dalla presidenza del consiglio; in questo caso le consulenze più ricche sono quelle offerte dal centro nazionale dell'informatica nella Pa.

G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In numeri

2,5 miliardi

La stima totale
È il costo complessivo delle consulenze affidate dagli uffici pubblici secondo la stima del ministero per la Pubblica amministrazione, basata sui dati trasmessi da oltre il 50% degli uffici pubblici

500 mila

Le forze esterne
È il totale delle consulenze stimate dal ministero della Pubblica amministrazione

450 milioni

Gli assegni dei sindaci
È il totale delle risorse spese nel 2008 per incarichi esterni dai comuni che hanno trasmesso i dati al ministero della Pubblica amministrazione

NOTIZIE

In breve

ABRUZZO/1

Arrivano i contributi per ricostruire la casa

Arrivano i contributi che coprono per intero le spese per ricostruire la prima casa (o per acquistare un'abitazione equivalente) crollata a causa del terremoto che il 6 aprile scorso ha colpito l'Abruzzo. I contributi sono concessi anche per ricostruire gli edifici diversi dalla prima casa: ma in questo caso si fermano all'80% dei costi e comunque non possono superare il tetto di 80mila euro. Lo prevede l'ordinanza 3790 del presidente del Consiglio (anticipata sul Sole 24 Ore del 17 luglio) pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» 166 di ieri.

ABRUZZO/2

Aiuti per imprese e autonomi

È stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» 166 di ieri l'ordinanza 3789 del presidente del Consiglio (anticipata sul Sole 24 Ore del 17 luglio), che dà il via libera ad alcuni indennizzi per le attività produttive danneggiate dal terremoto che il 6 aprile scorso ha colpito l'Abruzzo. Per ottenere i contributi è necessario fare domanda al sindaco del comune dove si trovano i beni danneggiati entro il 18 settembre.

SPIAGGE

Vietati i massaggi lungo i litorali

Approda in «Gazzetta Ufficiale» (la 166 di ieri) l'ordinanza del 1° luglio del ministero del Lavoro che vieta per tutta la stagione balneare i massaggi estetici o terapeutici offerti dagli ambulanti lungo i litorali marittimi, fluviali e lacustri. I sindaci sono chiamati a far rispettare il divieto e i gestori, pubblici e privati, che hanno la disponibilità di tratti di litorali devono segnalare le violazioni alle autorità.

N.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.formazione.ilssole24ore.com/bs

FORMAZIONE 24 ORE
BUSINESS SCHOOL

15 BORSE DI STUDIO AL MASTER TRIBUTARIO. Cercasi giovani talenti.

Prestigiose strutture offrono borse di studio per partecipare al Master full time d'eccellenza in materia fiscale e societaria. Il prossimo 12 ottobre in partenza la 15° edizione: un percorso formativo post laurea di 8 mesi in aula e 4 di stage affermato per il prestigio del corpo docente, la qualità e l'aggiornamento dei contenuti e dei materiali didattici, per il taglio operativo orientato alla professione.

511 DIPLOMATI, oggi professionisti affermati.

Per candidarsi è necessario compilare la domanda di ammissione on line entro il 30 luglio. I contributi saranno assegnati a laureati in Economia o Giurisprudenza con una votazione pari o superiore a 100/110 o 90/100 e fortemente motivati a esercitare la professione di dottore commercialista, avvocato tributarista ed esperto fiscale d'azienda. La conoscenza delle lingue straniere costituirà titolo preferenziale.

BUSINESS SCHOOL DEL SOLE 24 ORE.
 SAPERE E SAPER FARE: COINCIDENZA PERFETTA.

BORSE DI STUDIO OFFERTE DA:

PROSSIME DATE DI SELEZIONE: 15 LUGLIO MILANO, 24 LUGLIO ROMA
 PER CANDIDARSI RICHIEDI LA BORSA DI STUDIO NELLA DOMANDA DI AMMISSIONE: WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM/BS

ILIASFOR
 Socio sostenitore
 Servizio clienti
 Tel. 02 3022.3811/3906 Fax 02 3022.4462
 e-mail: segreteria.scuola@ilssole24ore.com

Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2000

Il Sole 24 ORE Formazione
 Via Monte Rosa, 91 - Milano
 Piazza Indipendenza, 23 - Roma